



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nell'ambito del procedimento iscritto al n. r.g. 10464 dell'anno 2024, ha emesso il seguente

DECRETO

1. dato atto che in data 04.09.2024 si è svolta, in camera di consiglio e con la partecipazione del difensore nominato di ufficio, avv. [REDACTED] l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del decreto legislativo d.lgs. n. 286/1998, per la convalida del provvedimento emesso in data 03.09.2024 dal Questore di Agrigento di trattenimento presso *“appositi locali, delle strutture di cui all'art. 10 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella provincia di Agrigento”* dello straniero [REDACTED] nato in Tunisia [REDACTED] 98, codice [REDACTED] di cittadinanza tunisina;
2. preso atto che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 03.09.2024 ore 15.31 e che è stato trasmesso a questo Tribunale in data 04.09.2024 alle ore 7.57;
3. ritenuto, pertanto, che sono stati rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4;
4. considerato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato *“trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”*;
4. rilevato infatti che il presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento del 03/09/2024, comunicato contestualmente all'interessato, ha disposto che la domanda del medesimo sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 bis del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di richiedente asilo politico proveniente da Paese sicuro ai sensi dell'art. 2 bis del D.Lgs. cit.;
5. preso atto della normativa applicabile al caso in esame, della giurisprudenza formatasi sul punto, e in particolare:
 - A) Esame della normativa nazionale.
L'art. 6-bis D.Lgs. n. 142/2015 recita:
“1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria (...).”.

L'art. 6 comma 5, appena richiamato, prevede: “5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. ...”.

A sua volta, l'art. 14 testè richiamato, concernente il trattenimento in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, prevede al comma 1-bis: “Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,

3 dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente...”.

B. Principi di diritto dell’Unione Europea.

La direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 prevede:

- considerando 15: “Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento”;

- considerando 20: “Al fine di meglio garantire l’integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti”;

- articolo 8: “1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. (...) 4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempili le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato”;

- articolo 9 par. 2 della medesima direttiva: “Il trattenimento dei richiedenti asilo è disposto per iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa”;

C) La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di affermare:

- sentenza del 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU: punto 61: “Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, impone che il trattenimento possa essere disposto sol-

tanto ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”;

- sentenza del 14 settembre 2017, causa C-18/16: punto 40: “Quanto alla necessità del potere, attribuito agli Stati membri dalla disposizione in parola, di trattenere un richiedente, si deve porre in evidenza che, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta e della gravità dell’ingerenza che una siffatta misura di trattenimento costituisce rispetto al suddetto diritto, le limitazioni all’esercizio dello stesso devono operare entro i limiti dello stretto necessario”;

- sentenza del 25 giugno 2020, causa C-36/20 PPU: punto 102: “un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto solo qualora, in esito a una valutazione caso per caso, ciò si riveli necessario e non possano essere efficacemente applicate altre misure meno coercitive”.

In senso conforme, sentenza del 30 giugno 2022, causa C-72/22, punti 81-82.

6. rilevato che nel **provvedimento di trattenimento di cui si chiede la convalida** si legge: *VALUTATO quanto emerso agli atti e dall'interrogazione delle banche dati in uso, da cui risulta che il medesimo:*

E' stato recuperato dalla Guardia Costiera in data 24/08/2024 nei pressi dell'isola di Lampedusa; Era già stato colpito da provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Agrigento ex art. 10 co 2 lett. B in data 28/07/2023, eseguito in data 3.08.2023 un ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni; All'atto del precedente ingresso clandestino in territorio nazionale, non ha manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale; Per il suo reingresso in territorio nazionale è stato tratto in arresto in data 26/08/2024 dalla Squadra Mobile di Agrigento e successivamente scarcerato con nulla osta all'espulsione da parte della competente A.G.; Non ha fornito né sono emersi elementi tali da garantire l'effettività della sua reperibilità e che, quindi, il medesimo permanga a disposizione dell'autorità nelle more dell'accertamento del suo diritto ad entrare nel territorio dello stato; Facendo reingresso in Italia in violazione del divieto conseguente all'esecuzione del respingimento adottato dal Questore di Agrigento, ha dato prova di avere attitudine a non rispettare le leggi dello Stato; Avuto riguardo all'alta percentuale di richiedenti asilo di nazionalità tunisina - enucleata dall'ordinamento italiano tra quelle considerate sicure - che, in violazione dell'obbligo di reperibilità e cooperazione con l'autorità, si allontanano arbitrariamente disertando le convocazioni delle competenti commissioni territoriali, possa eludere i

controlli finalizzati a verificare il suo diritto ad entrare nel territorio nazionale; Non risulta assoggettabile ad altra misura alternativa al trattenimento prevista dalla legge che, nel caso di specie, si configura come extrema ratio per garantire la sua reperibilità nel corso dell'espletamento della procedura di frontiera a cui è stato determinato, sia assoggettato;

Il Questore ha, infine, dato atto che *“il richiedente:*

- non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;*
- non ha prestato la garanzia finanziaria prevista dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 maggio 2024, né ha dichiarato di volersene avvalere”.*

7. ritenuto che il provvedimento del Questore è stato motivato sulla scorta della situazione specifica e concreta dell'interessato. In particolare, è stato evidenziato e documentato che lo straniero: aveva già fatto ingresso in Italia nell'anno 2023 irregolarmente, senza alcun permesso, all'epoca non aveva formulato domanda di protezione internazionale, in data 03.08.2023 era stato respinto in patria in seguito a decreto emesso dal Questore di Agrigento in data 28.07.2023, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area Schengen prima di tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dal territorio nazionale, era stato rimpatriato effettivamente in data 03.08.2023 attraverso la frontiera aerea di Palermo con lasciapassare rilasciato dalle autorità tunisine nr. 1383/2024); risulta, altresì, documentalmente che lo straniero, facendo nuovamente ingresso in Italia il 24/08/2024, è stato tratto in arresto per il delitto previsto e punito dall'art. 10, comma 2 ter, D.Lgs. n. 286/98 e che poi è stato *“scarcerato con nulla osta all'espulsione da parte della competente A.G.”*. Nel provvedimento di cui si chiede la convalida si legge, infine, che sulla scorta di tali circostanze lo straniero: - *“ha dato prova di avere attitudine a non rispettare le leggi dello Stato”*; che tali elementi sono tali da non *“garantire l'effettività della sua reperibilità”*; che ricorre, pertanto, la necessità che *“il medesimo permanga a disposizione dell'autorità nelle more dell'accertamento del suo diritto ad entrare nel territorio dello stato”*;

8. rilevato che, sulla scorta di tali elementi, dunque, il Questore ha correttamente evidenziato il concreto ed attuale rischio che lo straniero possa rendersi irreperibile, nel tempo necessario all'esame della sua domanda di protezione internazionale, ed ha argomentato affermando che, in virtù delle superiori circostanze, l'unica misura efficacemente applicabile nella specie sia proprio quella del trattenimento e ritenuto che effettivamente, le circostanze del caso concreto e la personalità del soggetto - il quale senza tenere conto del divieto di rientro impostogli nel

2023 dall'autorità dello Stato italiano, pena la configurazione di un reato, ha nuovamente fatto ingresso in Italia nel 2024 senza alcuna autorizzazione;

9. considerato altresì che nelle due occasioni di ingresso in Italia generalità e dati anagrafici diversi (altresì noto con l'alias [REDACTED], nato il [REDACTED] 1989 in [REDACTED] - sono indici sintomatici del fatto che lo stesso, ove non trattenuto, possa rendersi effettivamente irreperibile e darsi alla fuga e, dunque, che un'altra misura meno afflittiva del trattenimento (compreso l'obbligo di dimora o l'obbligo di presentazione ad un ufficio della forza pubblica) non sia in concreto applicabile. Pertanto, ricorrono nella fattispecie concreta i presupposti per convalidare il provvedimento del Questore di Agrigento, che è stato invero emesso "sulla base di una valutazione caso per caso" e che è stato motivato sulla necessità del trattenimento, sulla sua proporzionalità e sull'impossibilità di fare efficace ricorso ad altre misure alternative di tipo non coercitivo.
10. rilevato, infine, il richiedente non rientra in alcuna delle categorie di persone nei confronti delle quali, ai sensi degli artt. 17 D.Lgs. 142/2015 e 28 bis, ultimo comma, D.Lgs 25/2008, è preclusa l'applicazione della procedura accelerata; trattasi, invero, di un uomo di 25 anni giunto in Italia in buone condizioni di salute, come risulta dal certificato di idoneità sanitaria del 29/08/2024 ("in atto non si evidenziano patologie degne di nota");
11. ritenuto, pertanto, che la richiesta di convalida deve essere accolta.

P.Q.M.

CONVALIDA il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Agrigento della Provincia di Agrigento il 03/09/2024 nei confronti di [REDACTED] nato in Tunisia il [REDACTED]

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 05/09/2024.

Il giudice
Michele Guarnotta